



NOTIZIE UTILI

3/2023

IN QUESTO NUMERO:

- **SUPERBONUS IN 10 ANNI**
- **FERIE NON GODUTE ENTRO IL 30.06:
LA DISCIPLINA**
- **DL LAVORO: LE NOVITÀ**
- **ASSEGNO UNICO**
- **MISURE A SOSTEGNO ALLUVIONATI**
- **ROTTAMAZIONE: LE NUOVE DATE**
- **GIURISPRUDENZA: SENTENZA CORTE
COSTITUZIONALE SU TFS**
- **CONCORSI**



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE



SUPER BONUS IN 10 ANNI: LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL N.11/2023

Con la conversione in Legge del DL n.11/2023 si riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi della detrazione fiscale sulle spese relative al superbonus.

Il comma 3-sexies modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies.

Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.



L'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.



FERIE NON GODUTE ENTRO IL 30 GIUGNO: REGOLE E SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

Le ferie maturate nell'anno precedente devono essere interamente godute **ENTRO IL 30.06.2023**

FERIE NON GODUTE: SANZIONI

La violazione della sopra citata disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (comprensiva della maggiorazione del 20%) **da 120 a 720 euro**. In alternativa:

- se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione passa ad una forbice tra 480 e 1.800 euro;
- se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La maggiorazione è raddoppiata se, **nei 3 anni precedenti**, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

FERIE NON GODUTE: PRESCRIZIONE AD ADEMPIERE

Le strutture ispettive competenti possono **obbligare il datore di lavoro** a consentire al lavoratore di usufruire delle ferie legali non godute.

FERIE NON GODUTE: DANNO DA MANCATA FRUIZIONE


La mancata fruizione comporta un danno a carico del lavoratore legato al mancato recupero delle energie psicofisiche.

In tal caso il dipendente può:

- agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale;
- pretendere il godimento, anche se tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti.

FERIE NON GODUTE: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

La mancata fruizione obbliga il datore di lavoro a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute. Il momento impositivo coincide con il mese successivo quello di scadenza del periodo di fruizione.



DL LAVORO, LE PRINCIPALI MODIFICHE AL TESTO DEL DECRETO INTRODOLTE NELL'ITER DI CONVERSIONE

CONTRATTI A TERMINE

I contratti a tempo determinato, nei primi 12 mesi, saranno sempre acasuali, indipendentemente dal fatto che i 12 mesi si raggiungano con un unico rapporto di lavoro, comprese eventuali proroghe, ovvero con più contratti di lavoro (rinnovi)

LAVORO AGILE

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo smart working per i lavoratori fragili e i genitori con figli under 14 del settore privato, mentre per i lavoratori della PA la proroga, fino al 30 settembre, riguarda i soli lavoratori fragili.

FRINGE BENEFIT

Confermata la soglia dell'esenzione, fissata a 3 mila euro, e la platea dei destinatari, limitata ai lavoratori con figli a carico, ma la non imponibilità delle somme è estesa al campo previdenziale

DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO NEL TURISMO

Introdotta, per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023, la detassazione del 15% dei compensi relativi a straordinari, lavoro notturno e festivo per i dipendenti del settore turismo e terme con reddito di non importo non superiore a 40mila euro

Assegno unico: disponibile dal 10 giugno 2023 un nuovo pannello informativo INPS

L'INPS annuncia il rilascio, a partire dal 10 giugno 2023, del nuovo pannello informativo semplificato per l'Assegno unico e universale, attraverso il quale i cittadini potranno verificare tutti i dettagli relativi alla loro specifica posizione.

Gli utenti potranno accedere a questa nuova funzionalità attraverso il portale dell'INPS - <https://www.inps.it> - utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l'intermediario di fiducia.

NOTIZIE

FLASH

Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024

Con la circolare n. 55 del 9/6/2023, l'INPS ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito familiare, applicabili dal 1° luglio 2023 e al 30 giugno 2024, ai fini della corresponsione dell'Assegno per il nucleo familiare. Com'è noto, a seguito dell'istituzione, a decorrere dal 1° marzo 2022, dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, l'istituto dell'Assegno per il nucleo familiare riguarda esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanelli e, quindi, i nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34/2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Proroga scadenza termini

Il DL n.61/23 (decreto alluvione) ha posticipato, **per le zone colpite dall'alluvione**, il termine per le domande di adesione alla definizione agevolata **dal 30 giugno al 30 settembre 2023**

NOTIZIE

FLASH

Ammortizzatore sociale unico per l'alluvione: domande dal 15 giugno in modalità semplificata

A distanza di una settimana circa dall'entrata in vigore del decreto Alluvione (D.L. n. 61/2023), che ha previsto un unico ammortizzatore sociale emergenziale per fronteggiare l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna, le Marche e la Toscana, l'INPS con la circ. n. 53/2023 ha fornito le istruzioni operative per la presentazione dell'istanza unica, che sarà possibile inoltrare dal 15 giugno 2023 in modalità semplificata. Le indennità saranno erogate con pagamento diretto, i periodi di concessione non saranno conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'art. 4, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 148/15 e i datori di lavoro saranno dispensati non solo dall'obbligo di informazione e consultazione sindacale ma anche dal versamento dei diversi contributi addizionali previsti in via ordinaria dal D.Lgs. n. 148/2015.



NOVITA'

Tra gli emendamenti approvati al decreto Bollette figura anche la possibilità, per il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali, di versare le somme dovute (dopo le prime tre rate del 2023) **in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.** Le modifiche ai versamenti rateali decorrono da gennaio 2024. Si passa così da 20 rate trimestrali a 51 rate mensili, riducendo così le tempistiche di versamento

30
GIUGNO

Termine per la
presentazione delle
domande
(anziché 30.04)

31
OTTOBRE

Termine pagamento
prima o unica rata
(anziché 31.07)

30
SETTEMBRE

L'Agenzia potrà
comunicare le somme
dovute dai contribuenti
(anziché 30.06)

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale, sentenza n. 130 del 19 giugno 2023

**Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione:
pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente**

Con la sentenza n. 130/2023 la Corte Costituzionale, pur non dichiarando espressamente l'incostituzionalità delle norme prevedono il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizi, afferma che tale differimento contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione garantito dall'art. 36 della Costituzione e richiede un intervento urgente del legislatore.



I MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo la Corte Costituzionale, la natura retributiva delle indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico attira tali prestazioni nell'ambito applicativo del principio di "giusta retribuzione" sancito dell'art. 36 Cost., che «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione» (sentenza n. 159 del 2019), in quanto i trattamenti di fine rapporto sono corrisposti nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine consentire al dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione.

Tuttavia, poiché il trattamento di fine servizio incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale, non può escludersi che in situazioni di grave difficoltà finanziaria il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione della prestazione, ma la legittimità costituzionale di tale intervento è vincolata:

- al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità rispetto allo scopo perseguito;
 - nonché alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti, i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso».
-

Corte Costituzionale, sentenza n. 130 del 19 giugno 2023

Le Corte ricorda come già con la sentenza n. 159 del 2019, con la quale aveva dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, nella parte in cui prevede il differimento della liquidazione dei trattamenti di fine servizio decorsi 24 dalla cessazione del rapporto di lavoro nelle ipotesi diverse dalla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, avesse segnalato, per queste ultime ipotesi, il rischio di compromissione della funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine servizio, «in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana».

La Corte rileva come, a differenza del pagamento differito dell'indennità di fine servizio in caso di cessazione anticipata dall'impiego – in cui il sacrificio inflitto dal meccanismo dilatorio trova giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell'attività lavorativa (sentenza n. 159 del 2019) – il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro, in quanto la previsione ora richiamata ha «smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019), trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza. A ciò deve aggiungersi che, nell'attuale quadro macroeconomico caratterizzato dal sensibile incremento della pressione inflazionistica, la dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni di cui si tratta, non essendo tale differimento controbilanciato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria (ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, allo scadere del termine annuale e di un ulteriore termine di tre mesi, sono dovuti i soli interessi di mora).

Secondo la Corte Costituzionale, spetta al legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, la scelta dei mezzi e delle modalità di attuazione di un intervento di riforma che tenga conto anche degli impegni assunti nell'ambito della precedente programmazione economico-finanziaria. Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame.



CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate rende noto che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ha in programma di pubblicare nel 2023 bandi di concorso per il reclutamento di circa 4.500 funzionari.



PROFILI

Funzionario per attività tributaria: attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all'utenza su adempimenti contabili e fiscali, attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, attività esterne di verifica e accesso mirato, attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, contenzioso tributario e riscossione

Funzionario per servizi di pubblicità immobiliare: servizi di pubblicità immobiliare, assistenza e consulenza agli utenti, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, procedimenti di volontaria giurisdizione, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori.



TITOLI

PRIMO PROFILO

- Laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18);

oppure:

- diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure:

- laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009

SECONDO PROFILO

- Laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

oppure:

- diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure:

- laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009..

SI RINVIA AI BANDI DI CONCORSO PER LA DISCIPLINA DELLE SINGOLE PROCEDURE CONCORSUALI.